



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 novembre 2010 (22.11)
(OR. en)**

**16313/10
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0247 (NLE)**

PECHE 284

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio

n. prop. Comm.: 13619/10 PECHE 197 - COM(2010) 470 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico
- Adozione

1. Piani a lungo termine

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

Fatto salvo il diritto d'iniziativa della Commissione in materia legislativa, il Consiglio invita la Commissione a proporre il più presto possibile un piano a lungo termine per la gestione degli stock pelagici e del salmone del Mar Baltico.

2. Stock pelagici

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione concordano sull'opportunità di fissare i TAC relativi agli stock pelagici per il periodo 2011-2015 nella misura necessaria a raggiungere l' F_{MSY} entro il 2015.

3. Valutazione del piano per il merluzzo bianco

Dichiarazione della Commissione

Conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, la Commissione continuerà a valutare l'impatto delle misure di ricostituzione sugli stock di merluzzo bianco; a questo proposito, ha chiesto il parere scientifico dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del piano. L'esito della valutazione sarà comunicato agli Stati membri e servirà eventualmente da base per gli ulteriori lavori sulla gestione a lungo termine degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

4. Sistema dello sforzo di pesca per il merluzzo bianco

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

La Commissione e il Consiglio concordano sull'opportunità di analizzare, se possibile entro il mese di marzo 2011 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, la possibilità di introdurre la flessibilità per l'assegnazione nazionale dei giorni di assenza dal porto conformemente al piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco (regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio).

Fatto salvo il diritto d'iniziativa della Commissione in materia legislativa, il Consiglio invita la Commissione a proporre eventualmente una relativa modifica del regolamento sulle possibilità di pesca.

5. Catture accessorie (articolo 6)

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

La Commissione e il Consiglio riconoscono che le specie non bersaglio sono inevitabilmente rappresentate come cattura accessoria tra gli sbarchi non sottoposti a cernita della pesca di aringhe e spratti con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e che occorre quantificare tali catture accessorie per fissare in futuro livelli di TAC adeguati.

Gli Stati membri che utilizzano tali attrezzi garantiranno un campionamento appropriato dei dati relativi alle catture accessorie nelle attività di pesca in questione e forniranno i rispettivi dati al CIEM e allo CSTEP nel 2011.

6. Pesca pienamente documentata

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

La Commissione si compiace dell'iniziativa riguardante una pesca pienamente documentata in quanto possibile passo avanti nella riduzione dei rigetti in mare. Estenderla al Baltico potrebbe essere un'opzione interessante e la Commissione conviene di valutare le potenzialità di tale iniziativa per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente al regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio relativo al piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Fatto salvo il diritto d'iniziativa della Commissione in materia legislativa, il Consiglio invita la Commissione a proporre una modifica del regolamento sulle possibilità di pesca per introdurre un premio di contingente come incentivo per l'introduzione del sistema se ritenuto opportuno secondo il parere dello CSTEP, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

7. Aringa del Baltico occidentale

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

La Commissione e il Consiglio convengono che la riduzione della mortalità alieutica del fregolo di primavera dell'aringa del Baltico occidentale deve essere realizzata nel 2011 in base ai pareri scientifici e che occorre applicare un'identica riduzione per le due zone di gestione in attesa dell'esito dei negoziati con la Norvegia per la zona di gestione IIIa.

Il Consiglio e la Commissione concludono che l'eventuale piano di gestione a lungo termine per le specie pelagiche e le future decisioni sui TAC devono tenere pienamente conto dei pertinenti pareri scientifici sulla distribuzione del fregolo di primavera dell'aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e nella zona IIIa.

8. Spratto

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio invita la Commissione a prendere in esame i dati scientifici supplementari che saranno presentati dagli Stati membri e a presentare eventualmente una proposta di modifica del regolamento.